



Città di Pescia

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N. 15 DEL 07-02-2025**

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE
TARIFFE E COEFFICIENTI VALUTAZIONE ECONOMICA ANNO 2025**

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE** il giorno **SETTE** del mese di **FEBBRAIO**, alle ore **12:14** nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è legalmente riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta **RICCARDO FRANCHI** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i signori:

		presenti	assenti
1. FRANCHI RICCARDO	SINDACO	X	
2. TRIDENTE LUCA	VICE SINDACO	X	
3. DE CRISTOFARO VITTORIO	ASSESSORE ANZIANO	X	
4. INGLESE CRISTIANA	ASSESSORE	X	
5. CORACI ALINA NICOLETA	ASSESSORE		X
6. AVERSA MAURIZIO	ASSESSORE	X	

Partecipa con le funzioni di cui all'art. 97 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 il **SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa ANTONELLA TROMBETTA** che cura il presente verbale.

IL PRESIDENTE

constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i presenti all'esame dell'argomento indicato in oggetto.

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

n. 9 del 06-02-2025

L'ASSESSORE PROPONENTE: DE CRISTOFARO VITTORIO

IL DIRIGENTE: Dott.ssa PETRI ANNA MARIA

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI VALUTAZIONE ECONOMICA ANNO 2025

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la sotto riportata proposta dell'Assessore De Cristofaro Vittorio:

“PREMESSO CHE:

- l'art. 1, commi da 816 a 847, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020-2022) disciplina il nuovo Canone Unico, da applicarsi per le occupazioni di suolo pubblico e per la diffusione di messaggi pubblicitari, nonché per i mercati anche in strutture attrezzate;
- la normativa sopra richiamata prevede l'introduzione del Canone Unico a decorrere dal 1° gennaio 2021, in sostituzione dei precedenti prelievi di cui al D. Lgs. 507/1993 e 446/1997 (Artt. 62 e 63) quali:
 - imposta di pubblicità (I.C.P.), di cui al Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al Capo II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i.;
 - canone per l'installazione di mezzi pubblicitari, di cui all'art. 62 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui all'art. 63 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
 - canone ricognitorio, di cui all'art. 27 del Decreto Legislativo n. 285/1992 (Codice della strada);
- il Canone Unico si applica anche alle occupazioni abusive di suolo pubblico, nonché alla diffusione abusiva di messaggi pubblicitari;

DATO ATTO che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, le disposizioni che disciplinano il Canone Unico hanno riunito in un solo prelievo le entrate derivanti dai seguenti presupposti:

- occupazione di suolo pubblico, che include le occupazioni realizzate nelle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinate a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;
- diffusione di messaggi pubblicitari, che comprende anche le pubbliche affissioni;

RILEVATO che con la presente deliberazione si intende procedere all'approvazione delle tariffe relative al Canone Unico da applicare per l'anno d'imposta 2025, anche sulle situazioni realizzate in forma abusiva;

CONSIDERATO che il legislatore ha fissato la misura delle tariffe standard sulla base delle classi demografiche degli enti e per quanto riguarda il Comune di Pescia stabilito la misura delle tariffe standard:

- i Comuni sono suddivisi in 5 classi demografiche, sulla base degli abitanti residenti al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, con la precisazione che le Città metropolitane e i Comuni capoluogo di provincia non possono essere collocati in una classe inferiore alla terza;
- il comma 826 riporta la misura della tariffa standard annua, per ogni classe di Comuni, da applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per l'intero anno solare;
- il comma 827 riporta la misura della tariffa standard giornaliera, per ogni classe di Comuni, da

applicare alle occupazioni di suolo pubblico o alla diffusione di messaggi pubblicitari che si protraggono per un periodo inferiore all'intero anno solare;

- il comma 841 ed il comma 842 stabiliscono le tariffe di cui ai due commi precedenti, con riferimento alle occupazioni dei mercati e che tali tariffe possono essere aumentate dai Comuni nella misura massima del 25% (co. 843);

- che relativamente al Canone mercatale si ritiene opportuno diversificare l'articolazione tariffaria per le occupazioni di suolo pubblico realizzate nell'ambito dei due mercati settimanali che si svolgono rispettivamente il martedì nella frazione di Collodi ed il sabato a Pescia;

PRECISATO:

- che ai sensi del comma 840 il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati anche in strutture attrezzate, è determinato dal comune o dalla città metropolitana in base alla durata, alla tipologia, alla superficie dell'occupazione espressa in metri quadri ed alla "zona" del territorio in cui viene effettuata;

- che ai fini dell'incremento delle tariffe da applicare per la determinazione del canone mercatale, che il legislatore ha fissato nella misura massima del 25%, si ritiene di dover valutare i seguenti aspetti;

- a) grado di sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico del suolo;

- b) eventuali oneri di manutenzione derivanti dall'occupazione;

- c) maggior o minor impatto ambientale e urbanistico delle stesse occupazioni;

VALUTATO quanto segue:

- che ai fini del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico del suolo, il mercato di Collodi abbia un impatto assai minore rispetto a quello di Pescia, ove lo svolgimento del mercato necessita della chiusura al traffico veicolare delle aree interessate dalle occupazioni oltre alla modifica parziale della circolazione delle zone limitrofe;

- il mercato di Collodi non richiede nessuna interruzione al traffico veicolare e non comporta nessuna modifica alla circolazione stradale, di conseguenza il sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico del suolo è da ritenersi minore;

- quanto agli eventuali oneri di manutenzione gli stessi sono da ritenersi più elevati a Pescia in considerazione delle diverse tipologie di manto stradale (Listoni di pietra a Pescia; Asfalto a Collodi);

TENUTO CONTO di quanto sopra si procede ad approvare per l'annualità 2025 le Tariffe del Canone di concessione e autorizzazione esposizioni pubblicitarie e del Canone per l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile destinate ai mercati realizzati anche in strutture attrezzate come da allegati parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

ATTESO che per le occupazioni realizzate con cavi e condutture per la fornitura di servizi di pubblica utilità, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutto gli altri soggetti che utilizzano le reti, considerando una tariffa forfettaria stabilita ex-lege, al comma 831;

VERIFICATO che, sulla base delle integrazioni operate dall'art. 40, comma 5-ter, del D.L. n. 77/2021, il legislatore ha introdotto il comma 831 bis alla legge 160/2019, stabilendo un apposito canone unico per le occupazioni realizzate dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti ed infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al D. Lgs. n. 259/2003 (codice delle comunicazioni elettroniche) che non rientrano nelle previsioni di cui al comma 831;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che testualmente recita: «Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno».

RICHIAMATO l'art. 151, comma 1, del TUEL, D. Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di orizzonte temporale triennale, disponendo tuttavia che il termine possa essere differito con decreto del Ministero dell'Interno in presenza di motivate esigenze;

VISTO il Decreto del 24 dicembre 2024 del Ministero dell'Interno che ha differito al 28 febbraio 2025 il termine per l'approvazione del bilancio 2025-2027 da parte degli Enti locali;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f), D. Lgs. 18 agosto 2000, che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote, nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RITENUTO pertanto che, in assenza di una specifica normativa contraria, come invece approvata dal Legislatore ai fini IMU e TARI, la competenza all'approvazione delle tariffe del nuovo Canone deve intendersi attribuita alla Giunta Comunale;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D. Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

DATO ATTO che all'attualità il termine per l'approvazione da parte degli enti locali dei bilanci di previsione 2025-2027 è prorogato al 28/02/2025 giusto D.M. 24 Dicembre 2024;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D. Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo Canone Patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RICHIAMATI i seguenti Regolamenti Comunali:

- "Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone di Concessione Autorizzazione o Esposizione Pubblicitaria" adottato con Delibera C.C. n. 28 del 22/03/2021 e successive modifiche ed integrazioni";
- "Regolamento Comunale per la disciplina del Canone di concessione per l'occupazione degli spazi e delle aree appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile, destinati ai mercati ai sensi della Legge 160/2019, artt. 837-84", approvato con Delibera C.C. n. 29 del 22/03/2021 e successive modifiche ed integrazioni;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i prescritti pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica

e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SI PROPONE DI DELIBERARE

1. La premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, le tariffe del Canone Unico Patrimoniale dovuto per le occupazioni di suolo, i passi e gli accessi carrabili nonché le tariffe da applicare al Canone Mercatale come riportate nell'allegato "A" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo;
3. Di approvare, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, le tariffe del Canone Unico di cui all'allegato "B" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo, con riferimento alla diffusione di messaggi pubblicitari ed alle pubbliche affissioni.

Di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile ricorso al TAR Toscana entro 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune di Pescia. E' fatta salva, comunque, la possibilità di ricorrere per via straordinaria al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla data di pubblicazione.

SI PROPONE DI DELIBERARE INOLTRE

Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, a seguito di votazione separata, l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267."

Visti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi e per gli effetti degli articoli 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione, avente ad oggetto: "CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE TARIFFE E COEFFICIENTI VALUTAZIONE ECONOMICA ANNO 2025";

e con ulteriore votazione favorevole unanime espressa in forma palese

DELIBERA INOLTRE

Di dichiarare, vista l'urgenza di provvedere per quanto esplicitato in narrativa, l'immediata eseguibilità dell'atto ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il presente verbale, previa lettura, è come appresso approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
RICCARDO FRANCHI

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa ANTONELLA TROMBETTA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il

documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE
TARIFE E COEFFICIENTI VALUTAZIONE ECONOMICA ANNO 2025**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la legittimità, la regolarità e la correttezza del provvedimento sopra riportato ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147 bis, c. 1°, del DLgs n. 267 del 18/08/2000 per quanto concerne la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione dell'atto si esprime:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia, 07-02-2025

IL RESPONSABILE

ANNA MARIA PETRI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE
TARiffe E COEFFICIENTI VALUTAZIONE ECONOMICA ANNO 2025**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art.147 bis, c. 1°, del DL.gs. n. 267 del 18/08/2000 per quanto concerne la regolarità contabile nella fase preventiva della formazione dell'atto si esprime:

PARERE Favorevole

EVENTUALI OSSERVAZIONI:

Pescia, 07-02-2025

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE (ART.124 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 del 07-02-2025

OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE TARiffe E COEFFICIENTI VALUTAZIONE ECONOMICA ANNO 2025
--

Si certifica che il presente atto è affisso all'albo pretorio in data 10-02-2025 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 1° comma del D.Lgs 18/8/2000 n. 267.	
---	--

10-02-2025	L'incaricato alla pubblicazione
------------	--

	MONICA PAGNI
--	---------------------

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI PESCIA
Provincia di Pistoia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (ART.134 D.LGS N. 267/2000)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 15 del 07-02-2025

**OGGETTO: CANONE UNICO PATRIMONIALE LEGGE 160/2019 - APPROVAZIONE
TARIFE E COEFFICIENTI VALUTAZIONE ECONOMICA ANNO 2025**

Si certifica l'esecutività della dell'atto di cui all'oggetto, a partire dalla data del **10-02-2025** ai sensi dell'articolo 134 del D.Lgs. 267/2000:

☐ Perchè decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3).

☒ Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4).

10-02-2025

L'Ufficio di Segreteria

MONICA PAGNI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Pescia ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.

ALLEGATO A
ANNO 2025

**MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI
CANONE MERCATALE**

1. TARIFFA STANDARD PERMANENTE ANNUALE

Per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le tariffe annue per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA ANNUA PER METRO QUADRATO
1° categoria	€. 40,00
2° categoria	€. 28,00

2. TARIFFA STANDARD GIORNALIERA

Per le occupazioni temporanee e periodiche di suolo e spazi pubblici destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, le misure tariffarie a giorno per metro quadrato sono le seguenti:

CATEGORIE	TARIFFA GIORNO PER METRO QUADRATO.
1° categoria	€. 0,70
2° categoria	€. 0,49

**COEFFICIENTI VALUTAZIONE ECONOMICA PER INCREMENTI TARIFFE CANONI
MERCATILI**

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI OCC.PERM.	COEFFICIENTI OCC.TEMP.
1) occupazioni realizzate in mercati fino a 4 ore	0,60	0,60
2) occupazioni realizzate in mercati fino a 8 ore	0,70	0,70
3) occupazioni realizzate in mercati fino a 9 ore	1,00	1,00
4) occupazioni realizzate fuori dai mercati	0,75	0,75
5) occupazioni realizzate da produttori agricoli	0,70	0,70
6) occupazioni realizzata da spuntisti	1,00	1,00
7) mercato settimanale Pescia generi alimentari	-	1,2
8) mercato settimanale Pescia generi non alimentari	-	1,1
9) mercato settimanale Collodi generi alimentari		0.65
10) mercato settimanale Collodi generi non alimentari		0.55
9) Mercati Sperimentali istituiti con provvedimenti di Giunta		0,5

MISURA DELLE TARIFFE ORDINARIE E DEI COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER OCCUPAZIONI DI SUOLO

Permanente

CAT. 1	40,00	CAT 2	28,00
		Riduzione	30,00%

Temporanea

CAT 1	0,70	CAT 2	0,49
		Riduzione	30,00%

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE	COEFFICIENTI TARIFFA GIORNALIERA
1) occupazioni collegate ad attività pubblici esercizi	1.01	2.12
1 a) occupazioni con strutture fisse o in elevazione	1.21	2.54
2) occupazioni sottosuolo e soprassuolo	0.42	-
3) distributori di carburanti	1.47	-
4) occupazione con strutture fisse e/o in elevazione diverse da quelle di cui al punto 1 a)	1,01	1,01
5) occupazioni con impianti installazione mezzi pubblicitari	1.01	1,01
6) chioschi, edicole	1,01	1,01
7) Occupazione con impianti di ricarica veicoli elettrici	2.00	-
8) esposizione merci fuori negozio	0.29	0.29
9) occupazioni spazi ed aree con opere, depositi e cantieri (attività edile)		2,48
10) serbatoi interrati	1,00	1,00
11) occupazioni Circo e spettacoli viaggianti	1.00	1.00
12) occupazioni realizzate in occasione di fiere, manifestazioni e sagre	-	2,00
13) per tutte le occupazioni non rientranti nelle fattispecie suddette	0.84	3.53

COEFFICIENTI MOLTIPLICATORI PER I SEGUENTI ACCESSI E PASSI CARRABILI

TIPOLOGIA DI ACCESSO:	COEFFICIENTI TARIFFA ANNUALE
1 Accessi pedonali non carrabili con Divieto di Sosta	0.30
2. Accessi Carrabili	0.42
3. Accessi Carrabili ad uso Agricolo	0.25
4. Accessi a Distributori Carburanti e/o Centri commerciali	1

ALLEGATO B

TABELLA COEFFICIENTI VALUTAZIONE ECONOMICA PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI ANNO 2025

Permanente	CAT. 1 €. 40,00	CAT 2 Riduzione	€ 28,00 30,00%
Temporanea	CAT 1 € 0,70	CAT 2 Riduzione	€ 0,49 30,00%

	Coefficiente per ciascun foglio formato 70 x 100 per ogni giorno di esposizione	1,943
--	---	-------

Canone dovuto per ogni giorno di esposizione per ciascun foglio formato 70x100 Cat. 1 € 1.36

Canone dovuto per ogni giorno di esposizione per ciascun foglio formato 70x100 Cat. 2 € 0.95

a)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti inferiori a 50 fogli	50%
b)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da 8 a 12 fogli	50%
c)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti costituiti da formati da oltre 12 fogli	100%
d)	Maggiorazione per richieste di affissione di manifesti in spazi scelti espressamente dal committente tra quelli indicati nell'elenco degli impianti adibiti al servizio	100%

Le maggiorazioni di cui alle lettere a), b), c), d) si applicano sull'importo del canone dovuto, precisando che le maggiorazioni di cui alle lettere b) e c) non sono cumulabili in quanto alternative tra loro

TARIFFE PER CIASCUN FOGLIO DI CM. 70 x 100 O FRAZIONI

Manifesti di cm. 70 x 100	70 X 100 = Fogli	1
Manifesti di cm. 100 x 140	100 X 140 = Fogli	2
Manifesti di cm. 140 x 200	140 X 200 = Fogli	4
Manifesti di m. 6 x 3	6 X 3 = Fogli	24

COEFFICIENTI

Fino a gg.:	10	15	20	25	30
Superfici inferiori a mq. 1	1,94	2,53	3,12	3,70	4,29
Superfici superiori a mq. 1	2,43	3,17	3,86	4,63	5,00

Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione.

**TABELLA COEFFICIENTI DI VALUTAZIONE ECONOMICA PER ESPOSIZIONI
PUBBLICITARIE
ANNO 2025**

PERMANENTE		
TARIFFA STANDARD CAT 1	40,00	40,00
TEMPORANEA		
TARIFFA STANDARD CAT. 1	0,70	0,70
PERMANENTE		
TARIFFA STANDARD CAT. 2	28,00	28,00
TEMPORANEA		
TARIFFA STANDARD CAT. 2	0,49	0,49

TIPOLOGIA E SUPERFICI	G G	Tariffe	Coefficie nti	
CATEGORIA NORMALE OPACA PERMANENTE				
1,00 mq		16,00	0,4	
> 1,00 = 5,00 MQ		20,40	0,51	
>5,01 MQ = 8,00 MQ		30,40	0,76	
>8,01 MQ		40,40	1,01	
CATEGORIA NORMALE LUMINOSA PERMANENTE				
1,00 mq		32,00	0,8	
> 1,00 = 5,00 MQ		40,40	1,01	
>5,01 MQ = 8,00 MQ		50,40	1,26	
>8,01 MQ		60,80	1,52	
DIFFUSIONI VARIE				

TIPOLOGIA E SUPERFICIE	G G	Tariffe finite	Coefficiente	
VOLANTINAGGIO CN	1	2,58	3,69	
SONORA CN	1	7,75	11,07	
STRISCIONI 1,00 MQ CN	15	16,07	1,53	
STRISCIONI > 1,00 = 5,00 MQ CN	15	20,16	1,92	
STRISCIONI >5,01 MQ = 8,00 MQ CN	15	30,24	2,88	
STRISCIONI >8,01 MQ CN	15	40,32	3,84	
Pubbl.visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno /interno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato mq.		16,80	0,42	
Pubbl.visiva effettuata per conto proprio o altrui all'esterno /interno di veicoli, con i cosiddetti camion vela mq.		16,80	0,42	
Pannelli luminosi fino a 1,00 MQ CN		49,60	1,24	
Pannelli luminosi fino a 5,00 MQ CN		62,00	1,55	
Pannelli luminosi >5,01 MQ = 8,00 MQ CN		93,20	2,33	
Pannelli luminosi >8,01 MQ CN		124,00	3,1	
Pannelli luminosi in proprio fino a 1,00 MQ CN		24,80	0,62	
Pannelli luminosi in proprio fino a 5,00 MQ CN		31,20	0,78	
Pannelli luminosi in proprio >5,01 MQ = 8,00 MQ CN		46,80	1,17	
Pannelli luminosi in proprio >8,01 MQ CN		62,00	1,55	
Proiezioni/diap. CN	1	2,58	3,69	
Aeromobili	1	61,98	88,54	
Palloncini frenati	1	30,99	44,27	
Locandine CN	30	1,34	1,92	

CARTELLI TEMPORANEA IN FORMA OPACA

TIPOLOGIA E SUPERFICIE	GG	Tariffe finite	Coefficienti	
CARTELLI FINO A 1mq CN	30	1,61	2,3	
CARTELLI FINO A 5mq CN	30	2,02	2,88	
CARTELLI DA 5,01 mq A 8 mq CN	30	3,02	4,32	

	GG.	Tariffe finite	Coefficienti	
CARTELLI SUP 8 mq. CN	30	4,03	5,76	

CARTELLI FINO A 1 mq CN	60	3,22	4,6	
CARTELLI FINO A 5mq CN	60	4,03	5,76	
CARTELLI DA mq 5,01 A mq8 CN	60	6,05	8,64	
CARTELLI SUP 8 mq. CN	60	8,06	11,51	

CARTELLI FINO A mq 1 CN	90	4,84	6,91	
CARTELLI FINO A mq.5 CN	90	6,05	8,64	
CARTELLI DA mq.5,01 A mq.8 CN	90	9,06	12,95	
CARTELLI SUP 8 mq. CN	90	12,09	17,28	

CARTELLI TEMPORANEA IN FORMA LUMINOSA

	GG.	Tariffe finite	Coefficienti	
CARTELLI FINO A mq.1 CN	30	3,22	4,6	
CARTELLI FINO A mq. 5 CN	30	4,03	5,76	
CARTELLI DA mq. 5,01 Amq. 8 CN	30	5,04	7,2	
CARTELLI SUP 8 mq. CN	30	6,05	8,64	
CARTELLI FINO A mq.1 CN	60	6,45	9,21	
CARTELLI FINO A mq. 5 CN	60	8,06	11,52	
CARTELLI DA mq. 5,01 Amq. 8 CN	60	10,07	14,39	
CARTELLI SUP 8 mq. CN	60	12,1	17,28	

	GG.	Tariffe finite	Coefficienti	
CARTELLI FINO A mq.1 CN	90	9,67	13,81	
CARTELLI FINO A mq. 5 CN	90	12,09	17,27	
CARTELLI DA mq. 5,01 Amq. 8 CN	90	15,11	21,59	
CARTELLI SUP 8 mq. CN	90	18,13	25,9	

I coefficienti sono comprensivi delle maggiorazioni di cui all'art. 25, co. 11 del Regolamento Canone Concessione occupazioni ed esposizioni pubblicitarie